

2.1. - Il motivo è fondato.

Ed invero, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la presentazione dell'istanza di ammissione del credito al passivo fallimentare, equiparabile all'atto con cui si inizia un giudizio, determina l'interruzione della prescrizione del credito medesimo, con effetti permanenti fino alla chiusura della procedura concorsuale, in applicazione del principio fissato dall'art. 2945, 2° comma, c.c. (Cass. 7 aprile 1983, n. 2449, *Foro it.*, Rep. 1983, voce *Fallimento*, n. 423; 11 settembre 1997, n. 8990, *id.*, Rep. 1998, voce *Prescrizione e decadenza*, n. 76; 20 novembre 2002, n. 16380, *id.*, Rep. 2002, voce cit., n. 50).

È stato pure costantemente affermato che l'effetto interruttivo della prescrizione attribuito alla proposizione della domanda giudiziale opera anche nei confronti dei condebitori solidali rimasti estranei al giudizio (Cass. 25 gennaio 1978, n. 333, *id.*, Rep. 1978, voce cit., n. 110; 11 novembre 1974, n. 3541, *id.*, Rep. 1974, voce cit., n. 93; 28 marzo 1994, n. 2988, *id.*, Rep. 1994, voce *Obbligazioni in genere*, n. 42; 15 giugno 2001, n. 8136, *id.*, Rep. 2001, voce cit., n. 60; 21 gennaio 2011, n. 1406, *id.*, Rep. 2011, voce *Prescrizione e decadenza*, n. 93; v. pure Cass. 7 aprile 1983, n. 2449, già citata, proprio in tema di presentazione dell'istanza di insinuazione del credito nel passivo fallimentare e dell'operatività dell'effetto interruttivo di tale istanza anche nei confronti del condebitevole solidale del fallito, ai sensi dell'art. 1310, 1° comma, c.c.).

La giurisprudenza di questa corte, peraltro, ha costantemente ritenuto che l'effetto interruttivo in parola si determina «anche» e non «soltanto», come ritenuto dal giudice del merito, nei confronti del condebitevole rimasto estraneo al giudizio.

Pur non rinvenendosi precedenti specifici sulla questione all'esame, ritiene il collegio che, alla luce del tenore letterale dell'art. 1310 c.c. e della ratio sottesa alla predetta norma all'esame, non vi sono ragioni per escludere che l'effetto in parola operi anche con riferimento a chi, come la controricorrente, non abbia opposto, diversamente dagli altri condebitori solidali, il decreto ingiuntivo, sia pure con riferimento, per il predetto obbligato, al termine di prescrizione dell'atto indicati.

3. - Dall'accoglimento del primo motivo resta assorbito l'esame dei motivi secondo e terzo con cui si lamentano vizi di motivazione della sentenza impugnata.

4. - Alla luce delle argomentazioni che precedono, va accolto il primo motivo del ricorso, assorbiti il secondo e il terzo: la sentenza impugnata va cassata, con rinvio, anche per le spese del presente giudizio di cassazione, al Tribunale di Benevento, in diversa persona di diverso magistrato, che si unificherà al seguente principio di diritto: «la presentazione dell'istanza di insinuazione del credito nel passivo fallimentare, equiparabile all'atto con cui si inizia un giudizio, determina l'interruzione della prescrizione del credito medesimo con effetti permanenti fino alla chiusura della procedura concorsuale, in applicazione del principio generale fissato dall'art. 2945, 2° comma, c.c. e tale interruzione opera ai sensi dell'art. 1310, 1° comma, c.c., anche nei confronti del condebitevole solidale del fallito, pur se questi non abbia opposto, diversamente dagli altri condebitori solidali, il decreto ingiuntivo, sia pure con riferimento, per il predetto obbligato, al termine di prescrizione dell'atto indicati».

(1) La giurisprudenza di legittimità ritiene pacificamente che la presentazione dell'istanza di ammissione del credito al passivo fallimentare determina l'interruzione della prescrizione con effetti permanenti fino alla chiusura della procedura concorsuale (cfr. Cass. 20 novembre 2002, n. 16380, *Foro it.*, Rep. 2003, voce *Previdenza sociale*, n. 740, citata in motivazione; 11 settembre 1997, n. 8990, *id.*, Rep. 1998, voce *Prescrizione e decadenza*, n. 76, citata in motivazione; 8 aprile 1992, n. 4304, *id.*, Rep. 1992, voce cit., n. 34; 30 gennaio 1985, n. 585, *id.*, Rep. 1985, voce cit., n. 66; 7 aprile 1983, n. 2449, *id.*, Rep. 1983, voce cit., n. 50).

ce *Fallimento*, n. 423, e *Dir. fallim.*, 1983, II, 691, con nota di RAGUSA MAGGIORE, *Effetti estensivi dell'interruzione della prescrizione mediante domanda d'insinuazione al passivo fallimentare*, citata in motivazione; 19 giugno 1981, n. 4014, *Foro it.*, 1981, I, 2776; risulta conforme anche la giurisprudenza di merito (cfr. Trib. Milano 23 ottobre 1991, *id.*, Rep. 1992, voce *Prescrizione e decadenza*, n. 35).

Inoltre, secondo l'orientamento dominante in sede di legittimità, l'effetto interruttivo della domanda giudiziale opera anche nei confronti del debitore solidale rimasto estraneo al giudizio (cfr. Cass. 21 gennaio 2011, n. 1406, *id.*, Rep. 2011, voce cit., n. 93, citata in motivazione; 15 giugno 2001, n. 8136, *id.*, Rep. 2001, voce *Obbligazioni in genere*, n. 60, citata in motivazione; 28 marzo 1994, n. 2988, *id.*, Rep. 1994, voce cit., n. 42, citata in motivazione; 21 giugno 1988, n. 4244, *id.*, Rep. 1988, voce *Prescrizione e decadenza*, n. 54; 24 marzo 1979, n. 1708, *id.*, Rep. 1979, voce *Obbligazioni in genere*, n. 68; 25 gennaio 1978, n. 333, *id.*, Rep. 1978, voce *Prescrizione e decadenza*, n. 110; 11 novembre 1974, n. 3541, *id.*, Rep. 1974, voce cit., n. 93; 11 maggio 1973, n. 1267, *id.*, Rep. 1973, voce cit., n. 61; 24 aprile 1969, n. 1340, *id.*, Rep. 1969, voce *Prescrizione civile*, n. 103; 20 ottobre 1964, n. 2633, *id.*, Rep. 1964, I, 2090; nel medesimo senso anche la giurisprudenza di merito (cfr. Trib. Firenze 1° dicembre 1959, *id.*, Rep. 1960, voce cit., n. 37; Trib. Sulmona 20 febbraio 1958, *id.*, Rep. 1958, I, 1039) e quella contabile (cfr. Corte conti, sez. I, 10 marzo 1988, n. 35, *id.*, Rep. 1988, voce *Prescrizione e decadenza*, n. 70).

Rari precedenti in senso divergente rispetto alla pronuncia in epigrafe: cfr. Cass. 14 giugno 1972, n. 1873, *id.*, Rep. 1972, I, 1546, secondo la quale la domanda giudiziale proposta contro un condebitevole solidale determina, nei confronti di altro condebitevole non citato, l'interruzione della prescrizione, ma non anche gli effetti di cui all'art. 2945, 2° comma, c.c.

La dottrina è compatta nel ritenere l'estensione degli effetti della prescrizione della domanda di ammissione al passivo al condebitevole solidale (v. COSTANTINI, *Interruzione della prescrizione*, voce del *Digesto civ.*, Torino, aggiornamento 2011, 525; LEBAN, in *Commentario al codice civile* a cura di CENDON, Milano, 2008, *sup. cit.*, 2945, 544 ss.; MOLESE, *Prescrizione e decadenza*, 3° ed., Milano, 2009, 342; ROSELLI-VIUCCHI, *La prescrizione e la decadenza*, in *Trattato di diritto privato* a cura di RESCIGNO, 2° ed., Torino, 1998, 534).

CORTE DI CASSAZIONE; sezione II civile; sentenza 10 luglio 2014, n. 15824; Pres. BUCCIANTE, Est. GIUSTI, P.M. RUSSO (concl. parz. diff.); Rso - Sun Insurance Office Ltd (Avv. IANACCONE, RESCIGNO) c. Soc. F.lli Sacà (Avv. ROSSI, ALGOSIO), Soc. New Foods Industry (Avv. FORTE, ALBANESE), Zurich Insurance plc (Avv. SANZO). *Cassa App. Torino 3 maggio 2011*.

Vendita — Obbligazioni del venditore — Prodotto difettoso — Vizi redibitori — Danni — Fattispecie (Cod. civ., art. 1176, 1490, 1494).

Danni in materia civile — Acquisto di alimento — Produttore della sostanza destinata al consumo — Principio di precauzione (Cod. civ., art. 1227).

Posto che i doveri professionali del rivenditore impongono, secondo l'uso della normale diligenza, controlli periodici o su campione, al fine di evitare che notevoli quantità di merce presentino gravi vizi di composizione, il rivenditore è responsabile nei confronti del compratore del danno a lui cagionato dal prodotto difettoso se non fornisce la prova di aver attuato un idoneo comportamento positivo tendente a verificare stato e qualità della merce e a controllare in modo adeguato l'assenza di vizi, anche alla stregua della destinazione della merce stessa, nella specie, è stata riconosciuta la responsabilità del venditore di so-

stanze alimentari per non aver affiancato ad indagini roinarie ulteriori analisi di controllo atte ad escludere massicce contaminazioni del prodotto. (1)

Nel settore alimentare, l'acquirente di un alimento, operatore professionale e produttore (mediante l'utilizzazione del componente comprato) della sostanza finale destinata al consumo umano, ha l'obbligo di evitare il danno e, quindi, di attenersi al principio di precauzione, adottando misure proporzionate in funzione delle caratteristiche del prodotto e della sua destinazione al consumo umano e di verificare, attraverso controlli a campione, che il componente acquistato risponda a requisiti di sicurezza e non contenga additivi vietati o pericolosi. (2)

Ritenuto in fatto. — I. - Con atto di citazione notificato in data 8 aprile 2005 la s.p.a. F.lli Sacà convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Asti la s.p.a. New Foods Industry, esponendo di essere da lungo tempo in rapporti di affari con la convenuta, dalla quale era solita acquistare spezie da utilizzare nella propria attività di produzione di alimenti su scala industriale; che, nel quadro di tale attività, nel corso degli anni 2002 e 2003, la convenuta le aveva fornito un quantitativo complessivo di kg 5.514 di peperoncino rosso; che la normativa italiana ed internazionale esplicitamente proibiva, nelle sostanze alimentari, l'impiego di coloranti artificiali Sudan I, II, III e IV, in quanto classificati come sostanze cancerogene; che — poiché in data 23 maggio 2003 si era diffusa, ad opera della Francia, un'allerta alimentare riguardante la presenza, in prodotti alimentari contenenti peperoncino rosso di provenienza indiana, di colorante Sudan I — essa aveva chiesto alla convenuta garanzie circa l'assenza di tale componente nel peperoncino acquistato, ricevendo assicurazione che il componente non veniva utilizzato. Era però avvenuto — proseguì l'attrice — che, siccome i Nasci nuclei antisofisticazioni e sanità di Trento avevano prelevato una confezione di olive verdi al peperoncino, prodotto dalla F.lli Sacà, e vi avevano riscontrato la presenza del colorante in questione, da un lato essa aveva ritirato dal territorio nazionale tutte le partite di prodotto «olive verdi alle erbe aromatiche e peperoncino» e dal mercato francese e britannico i propri prodotti di provenienza New Foods, mentre l'Asl 19 di Asti aveva provveduto al sequestro di tutti i prodotti Sacà contenenti il peperoncino New Foods.

L'attrice chiese pertanto la condanna della convenuta al risarcimento del danno, quantificandolo in euro 2.990.510,24. Si costituì la convenuta, resistendo. Al riguardo dedusse di avere acquistato prodotto accompagnato da regolare documentazione e che, prima dell'allerta comunitaria del giugno 2003, il Sudan I era del tutto sconosciuto agli operatori del settore, nonché del tutto trascurato dagli organi di controllo. Solo a seguito di tale allerta — precisò la convenuta — l'attrice aveva chiesto garanzie sul prodotto, mentre tutti i prelievi documentati dall'attrice si riferivano a prodotti confezionati con peperoncino rosso alla medesima consegnata in data antecedente al giugno 2003, quando nessuno cercava il Sudan I ed il componente non era determinabile analiticamente. La convenuta precisò quindi di essere esente da responsabilità, dovendo la presenza del Sudan I nel proprio peperoncino ascrivere ad un fattore del tutto accidentale; chiese comunque che, in caso di accoglimento della domanda, fosse preso in considerazione soltanto il danno emergente corrispondente al valore delle forniture di peperoncino, o che il risarcimento fosse diminuito nella misura del concorso del fatto colposo nella produzione del danno.

Poiché New Foods aveva chiamato in causa la propria compagnia assicurativa, si costituì in giudizio Zurich International, contestando il fondamento della domanda e la copertura assicurativa per i danni in questione e deducendo l'esistenza, per gli stessi Royal & Sunalliance, di altra assicurazione in primo rischio, prestata da Royal & Sunalliance. Parimenti chiamata, si costituì in giudizio Royal & Sunalliance, contestando l'operatività della garanzia assicurativa, fatto colposo nella produzione del danno.

Poiché New Foods aveva chiamato in causa la propria compagnia assicurativa, si costituì in giudizio Zurich International, contestando il fondamento della domanda e la copertura assicurativa per i danni in questione e deducendo l'esistenza, per gli stessi Royal & Sunalliance, di altra assicurazione in primo rischio, prestata da Royal & Sunalliance.

Parimenti chiamata, si costituì in giudizio Royal & Sunalliance, contestando l'operatività della garanzia assicurativa,

la responsabilità esclusiva della convenuta (perché la Sacà, utilizzando la polvere di peperoncino acquistata, aveva assunto la qualifica di produttore, con i conseguenti obblighi ed oneri), la sussistenza dei lamentati danni e la loro quantificazione.

La causa venne istruita mediante produzioni documentali, assunzione di testi ed espletamento di consulenza tecnica d'ufficio. All'esito, con sentenza in data 9 giugno 2009, il Tribunale di Asti rigettò la domanda attrice, dichiarando assorbita le questioni in tema di garanzia assicurativa e compensando le spese tra le parti.

A tal fine, il primo giudice considerò l'impossibilità per un'azienda di «tenere sotto controllo tutti i rischi» e la necessità di selezionarne alcuni, i più probabili; e poiché, fino all'allerta comunitaria del 2003, il rischio di contaminazione da Sudan I non era fra i più probabili, e comunque, proprio per questo, non esisteva un metodo accreditato per la rilevazione della contaminazione in parola, osservò che la convenuta non era tenuta ad effettuare indagini e controlli periodici (o su campione) mirati, sì da scoprire eventuali anomalie dei prodotti forniti, la contaminazione da Sudan I non potendosi considerare un evento prevedibile.

2. - Con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 3 maggio 2011, la Corte d'appello di Torino, in riforma dell'impugnata pronuncia, ha condannato New Foods Industry s.p.a. a rifondere a F.lli Sacà s.p.a. i danni ad essa arrecati e per cui è causa, liquidati in euro 2.614.424,09, oltre ad interessi legali dalla decisione al saldo; ha condannato Rsa - Sun Insurance Office Ltd a tenere indenne New Foods dalla predetta condanna, fino a concorrenza dell'importo di euro 2.446.194,55; ha assolto Zurich International s.p.a. dalle domande nei suoi confronti proposte; ha regolato le spese processuali e quelle di c.t.u.

2.1. - Avvalendosi delle conclusioni della c.t.u. disposta in sede di gravame, la corte d'appello ha rilevato che per stabilire se un prodotto alimentare presenti o meno adulterazioni, non è pensabile che ci si possa limitare a cercare solo adulteranti noti, con procedure di analisi codificate, e ha affermato che la ricerca deve riguardare anche componenti non noti, tanto più che nella specie le percentuali di contaminazione erano così alte da rendere non particolarmente difficile l'individuazione del componente.

La corte di Torino ha poi giudicato di «lampante illogicità ed eronetea» («la tesi per cui di solito non si mette colorante cancerogeno nel peperoncino, cosicché se invece c'è il venditore non ne risponde, almeno fino a quando la contaminazione non diventa frequente e tutto è talmente chiaro che il controllo è diventato routinario»).

I giudici di secondo grado hanno quindi ritenuto sussistente la responsabilità dell'appellata New Foods per i danni causati all'appellante per avere venduto alla stessa un prodotto alimentare contaminato; e ciò, sia sotto il profilo contrattuale, essendosi New Foods impegnata a vendere ovviamente un prodotto utilizzabile e non dannoso per la salute del consumatore finale, sia sotto il profilo extracontrattuale, perché la vendita di un simile prodotto contaminato costituisce un illecito penale, oltre che civile. E sussiste — hanno proseguito i giudici della corte d'appello — la colpa del venditore: sotto il profilo contrattuale, perché non ha provato l'assenza; e sotto il profilo extracontrattuale, stante l'assenza di validi e necessari controlli sul prodotto che veniva venduto.

La corte d'appello ha escluso il concorso del fatto colposo del produttore, giacché Sacà aveva il diritto di ottenere una fornitura regolare e non viziata, laddove New Foods, che garantiva la bontà di quanto forniva, era tenuta a verificare che quanto affermava corrispondeva a verità, non esistendo alcun obbligo dell'acquirente, nei confronti del venditore, di non fidarsi e controllare. «Sacà sarà anche in colpa, quale produttore, (ma) nei confronti del consumatore, al quale non interessa certo come si sia articolato il meccanismo di acquisizione del prodotto e di sua produzione».

In ordine alla quantificazione del danno, la corte di Torino ha rilevato che le conseguenze immediate e dirette dell'inadempimento eccedono il mero valore del peperoncino, essendo questo stato utilizzato quale componente di prodotti di vario tipo (ad esempio, salse, condimenti, ecc.). Il danno, pertanto, non è limitato al valore del peperoncino, ma si estende al danno causato dal suo utilizzo in prodotti di vario tipo (ad esempio, salse, condimenti, ecc.).

Secondo la corte territoriale, Rsa - Sun Insurance deve tenere indenne, nei limiti del massimale, l'assicurata New Foods della richiesta risarcitoria della F.Ili Sacilà: infatti, l'evento in questione è proprio un danneggiamento a cose (ovvero, i prodotti della Sacilà) non derivante da un fattore causale estraneo, trovando il suo presupposto nel fatto dell'assicurato «consumatosi» con la consegna del bene difettoso, ed il danno all'immagine è una conseguenza del danneggiamento a cose.

La condanna del primo assicuratore — ha infine rilevato la corte distrettuale — copre l'intero danno indennizzabile a termini di contratto subito da F.Ili Sacilà, sicché non è necessario esaminare altresì la domanda nei confronti di Zurich Insurance, la cui garanzia riguarda una polizza «a secondo rischio», destinata a subentrare solo nell'ipotesi di incapienza della prima assicurazione.

3. - Per la cassazione della sentenza della corte d'appello, notificata il 7 luglio 2011, ha proposto ricorso Rsa - Sun Insurance Office, con atto notificato il 13 ottobre 2011, sulla base di sette motivi.

Hanno proposto controricorso F.Ili Sacilà, New Foods Industry e Zurich Insurance.

Autonomo ricorso è stato proposto, con atto notificato il 13 ottobre 2011, da New Foods Industry, che ha articolato tre mezzi di censura.

Hanno presentato separati atti di controricorso F.Ili Sacilà, Rsa - Sun Insurance Office e Zurich Insurance.

Quest'ultima ha interposto, a sua volta, ricorso incidentale, sulla base di tre motivi.

Anche la ricorrente in via principale Rsa, ricevuta la notifica del ricorso di New Foods, ha proposto ricorso incidentale, affidato a quattro mezzi.

In prossimità dell'udienza del 1° ottobre 2013 tutte le parti hanno depositato memorie illustrative.

Disposto un rinvio della causa per l'acquisizione del fascicolo d'ufficio del giudizio di merito, in prossimità della nuova udienza, fissata per il 30 maggio 2014, hanno depositato una seconda memoria la F.Ili Sacilà e Zurich Insurance.

Motivi della decisione. — 1. - Va dichiarata, preliminarmente, l'inammissibilità del ricorso incidentale proposto da Rsa, con atto notificato il 15 novembre 2011, a seguito del ricorso proposto da New Foods Industry. Contro la sentenza della corte d'appello, infatti, Rsa aveva già proposto autonomo ricorso per cassazione, con atto notificato il 13 ottobre 2011; e la rituale introduzione del ricorso esclude che la stessa parte, ricevuta la notificazione del ricorso di altro contendente, possa denunciare altri vizi o, come nella specie, ripetere in parte le stesse censure con un nuovo ricorso (Cass. 3 giugno 1986, n. 3727, *Fors Ital.*, Rep. 1986, voce *Cassazione civile*, n. 98; 28 luglio 2005, n. 15813, *id.*, n. 766; 21 dicembre 2011, n. 27898, *id.*, Rep. 2011, voce cit., n. 153).

2. - Con il primo motivo del ricorso, Rsa denuncia violazione dell'art. 134 c.p.c. per la mancata motivazione in ordine alla necessità di disporre in appello una nuova c.t.u. avvertendo che, in questo caso, la motivazione deve essere fondata su questo sostanzialmente coincidente con quello della c.t.u. esperta in primo grado. Nel caso di specie — deduce la ricorrente — la corte d'appello ha disposto la rinnovazione del ricorso — la corte d'appello ha disposto la rinnovazione della c.t.u. esperta in primo grado limitandosi ad affermare «ritornata la necessità di disporre c.t.u. in merito al seguente quesito»: ma «ritornata la necessità» — si sostiene — non sarebbe una motivazione, tanto più in un caso in cui non si tratta di disporre ex novo una perizia, ma di rinnovare una perizia già fatta in modo del tutto esauriente e coerente con le prove assunte.

2.1. - Il motivo è inammissibile, per un duplice ordine di considerazioni.

Il FORO ITALIANO — 2015.

Innanzitutto perché il mezzo, benché proposto formalmente contro la sentenza, tende nella sostanza ad ottenere l'annullamento, per mancanza di motivazione, dell'ordinanza con cui il collegio della corte d'appello ha disposto la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio esperta in primo grado, senza considerare che un tale provvedimento, avendo carattere istruttorio, non è in grado di pregiudicare definitivamente la decisione della causa, avuto riguardo alla possibilità di essere revocato o modificato dallo stesso giudice che ebbe ad emetterlo, al suo carattere del tutto mediato e strumentale rispetto alla successiva decisione di merito ed al fatto che in quest'ultima rimangono assorbite le violazioni di legge e gli errori eventualmente commessi in istruttoria (Cass. 18 aprile 2006, n. 8932, *id.*, Rep. 2006, voce *Prova civile in genere*, n. 22).

In secondo luogo perché la censura non tiene conto del fatto che la necessità di disporre la rinnovazione della c.t.u. non è semplicemente affermata e declamata nell'ordinanza ammissiva della corte d'appello, ma — come osservato dalla sentenza impugnata — rinvia una spiegazione, nello stesso provvedimento ordinato, per il tramite del quesito posto al c.t.u. prof. Claudio Medana, con il quale il collegio ha posto l'esigenza di approfondire, sul piano tecnico, se in relazione all'epoca di stipula e di esecuzione del contratto concluso tra la F.Ili Sacilà e la New Foods Industry per la vendita di prodotto alimentare «peperoncino» da parte della seconda alla prima, esistessero uno o più metodi di analisi scientificamente validi che consentissero l'individuazione, nel prodotto, di contaminazione da additivo Sudan I. In questo senso, la necessità per la corte d'appello di disporre di altro parere tecnico, integrativo delle proprie conoscenze, prende le mosse — implicitamente, ma chiaramente — dalle censure rivolte alla sentenza di primo grado dall'appellante F.Ili Sacilà, la quale aveva dedotto l'esistenza di un metodo scientifico — ritenuto valido per individuare il detto componente negli alimenti, internazionalmente riconosciuto già prima del 2003.

3. - Con il secondo motivo (violazione degli art. 61 ss. c.p.c.) Rsa denuncia l'errata impostazione scientifico-giuridica della seconda c.t.u., posta a fondamento della sentenza di secondo grado. Ad avviso della ricorrente in via principale la c.t.u. sarebbe nella sostanza, invece che descrittiva della situazione sul piano scientifico e con riguardo alle modalità di comportamento osservate dai fornitori nel settore della sreguata dell'ordinaria diligenza professionale, indicativa di standard ai quali il consulente vorrebbe commisurare l'impegno di controllo, ricerca e valutazione. L'indagine e le conclusioni del c.t.u. si presenterebbero come ispirate a conclusioni e programmi di politica del diritto, in contrasto con le posizioni della giurisprudenza, tuttora connotate da un atteggiamento di comprensibile equilibrio nel disegnare la materia ed i limiti del rischio di impresa e la quantità ed estensione delle condotte a cui il fornitore di una sostanza è tenuto nei confronti del produttore, ed altresì la distribuzione di rischi ed oneri tra i vari soggetti di fatto intervenuti nel processo produttivo. La corte d'appello si sarebbe limitata a trarre in formule giuridiche il pensiero e i dubbi del consulente tecnico, trasfendendo nella propria sentenza i vizi di cui è affetta la c.t.u.

3.1. - La censura è inammissibile.

Il controllo di legittimità compiuto dalla Corte di cassazione non consente di riesaminare e di valutare il merito della causa, ma consiste nella verifica, sotto il profilo formale e della correttezza giuridica, dell'esame e della valutazione compiuti dal giudice d'appello.

Da tanto deriva che nel caso in cui il giudice del merito si basi, in un giudizio di responsabilità o contraffatto, sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, affinché i lamentati errori e lacune della consulenza tecnica determinino un vizio della sentenza denunciabile in Cassazione è necessario che siano riscontrabili carenze o deficienze nell'analisi tecnica, o affermazioni illogiche o scientificamente errate.

Nullo il tutto questo si verifica nella specie.

La corte d'appello ha evidenziato che, poiché le percentuali di contaminazione erano così alte da rendere possibile l'individuazione del colorante cancerogeno (una vernice rossa) nel peperoncino, la ricerca del componente era, oltre che rientrante nello stato delle conoscenze tecniche, doverosa proprio allo scopo di individuare le nuove fonti alimentari; e tale riguardo ha aderito alle conclusioni del c.t.u. che, nella propria relazione, ha elencato, con puntuali riscontri, le tecniche di uso ultratrazionale, prima fra tutte la spettrometria di massa come rivelatore cromatografico, impiegate per ottenere una ricerca dei contaminanti non noti, dopo avere sottolineato la possibilità di individuare contaminazioni, non prevedibili e fonte di rischio per la salute pubblica, stante la presenza massiccia di componenti incogniti, approfondendo lo studio dei composti estranei alla matrice alimentare.

Ora, a fronte di tale argomentazione, che risolve la questione dibattuta traendo gli elementi di supporto dai dati tecnici offerti, nell'ambito e nei limiti del compito che può essere demandato all'ausiliario del giudice, dalla relazione del c.t.u., il motivo di ricorso — che pure denuncia violazione e falsa applicazione di norme di legge — si risolve, in realtà, nell'esposizione di un mero dissenso di merito, che si traduce in un'inammissibile critica del convincimento del giudice.

4. - Con il terzo mezzo, la ricorrente Rsa denuncia violazione delle norme relative alla complessiva valutazione di tutte le prove assunte (art. 115 e 116 c.p.c.), sul rilievo che la sentenza impugnata non spiegherebbe le ragioni per le quali ha ritenuto di dover conformare alle conclusioni cui è giunto il solo perito nominato in secondo grado, anziché alle risultanze diametralmente opposte di tutte le prove e della prima consulenza. Le prove testimoniali raccolte nel processo, la relazione di consulenza tecnica svoltasi in primo grado e l'esito di giudizi analoghi al presente sarebbero ispirati all'escludere ogni responsabilità nella fornitura del peperoncino per la ignoranza dell'additivo di cui sino all'altra comunità si ignorava l'uso negli alimenti ed in relazione ai quali non erano state approntate metodiche di accertamento e di contrasto.

Il quarto mezzo del medesimo ricorso lamenta contraddittoria motivazione in relazione alle ragioni per le quali debbano essere preferite le conclusioni cui è giunto il perito nominato in secondo grado rispetto a quelle formulate dal perito di primo grado. La corte d'appello non si sarebbe confrontata con le conclusioni della perizia di primo grado, secondo cui prima del 9 maggio 2003 (data in cui la Francia ha notificato per la prima volta alla Comunità europea l'individuazione della presenza del colorante in peperoncini rossi provenienti dall'India) non esistevano conoscenze o casi — che facessero presumere la presenza del Sudan I nel peperoncino, sicché, in mancanza di precedenti segnalazioni di contaminazione, il predetto colorante non era ritenuto un fattore di rischio e, di conseguenza, non era mai stato oggetto di controlli.

Con il quinto mezzo la ricorrente compagnia assicuratrice denuncia violazione degli art. 1476, 1490 e 1494 c.c., nonché errata interpretazione delle norme sugli obblighi e sulla responsabilità del venditore. La corte d'appello avrebbe fondato la propria decisione su un'errata interpretazione in chiarimento dell'oggettività della responsabilità gravante sul venditore per i vizi della cosa e non si sarebbe posta il problema della mancata conoscenza del vizio da parte del venditore e se tale mancata conoscenza fosse imputabile a colpa o meno del venditore. In particolare, la sentenza impugnata avrebbe omesso qualunque riferimento motivazionale alla diligenza del venditore di prodotti alimentari, trascurando la metodologia HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points), cioè il sistema (utilizzato dalle imprese operanti nel settore alimentare ed introdotto in Europa nel 1995 con la direttiva 93/43/Cee, recepita in Italia con il d.lg. 26 maggio 1997 n. 155) che consente di applicare l'autocollaborazione in maniera razionale e organizzata nell'industria del settore alimentare. Ad avviso della ricorrente, la sentenza della corte d'appello avrebbe ommesso di considerare che è stato provato in modo

inconfutabile che prima del giugno 2003 la presenza del Sudan rosso I negli alimenti e, in particolare, nel peperoncino, non costituiva un rischio potenziale né, quindi, prevedibile, non essendoci mai state segnalazioni della presenza di tale colorante negli alimenti, posto che il Sudan rosso I è (ora come prima del giugno 2003) normalmente utilizzato nell'industria degli vernici, per i lucidi per le scarpe, per candele, per gli oli minerali e in altri settori comunque diversi da quello alimentare.

4.1. - Motivi in parte analoghi sono articolati nel ricorso di New Foods Industry s.p.a.

Con il primo motivo (insufficiente e contraddittoria motivazione ex art. 360, 1° comma, n. 5, c.p.c.) New Foods denuncia che dalle motivazioni della sentenza d'appello non si ricavano né le ragioni per cui la corte d'appello non ha ritenuto di considerare quanto argomentato dal primo consulente tecnico d'ufficio dott. Enrico Daffara alla luce del principio logico-giuridico della pregressa conoscenza e prevedibilità dei rischi tipici del settore alimentare su cui è basata la metodologia HACCP, né conseguentemente le ragioni del dissenso dal convincimento espresso dal primo giudice sulla sreguata delle citate considerazioni del c.t.u. dott. Daffara, tutte incentrate sulla giusta valutazione ed applicazione del suddetto principio, oltreché sulla inesistenza, all'epoca dei fatti, di metodi scientifici validati, e quindi dimostrati idonei all'impiego, per la rilevazione di tracce di Sudan I negli alimenti e nel peperoncino in particolare.

Il secondo motivo del ricorso New Foods è volto a denunciare la contraddittorietà della motivazione della sentenza d'appello, la quale, nel pervenire alla conclusione circa il dovere del fornitore di cercare anche contaminanti non noti sulla base di metodologie ampiamente sperimentate, si porrebbe in contrasto con il rilievo, dello stesso consulente di secondo grado, secondo cui fino al maggio 2003 la contaminazione del peperoncino con il Sudan I non era prevedibile e che per questo non vi erano metodi mirati alla ricerca, non essendo tale colorante noto agli operatori del settore alimentare. Di qui «l'incoerenza fra il convincimento della corte d'appello e le conclusioni rassegnate dal c.t.u. della stessa incaricata».

New Foods Industry, con il terzo motivo (falsa applicazione degli art. 1494 e 2043 c.c., nonché contraddittoria motivazione), sostiene che l'accidentalità, l'imprevedibilità e la straordinarietà della presenza del Sudan I nel peperoncino (mai rinvenuto su un prodotto alimentare prima dei fatti di causa) impedirebbero di affermare la responsabilità per colpa a carico del venditore, il quale non era in condizione di prevedere l'evento, sicché non potrebbe per questo essergli imputata la mancata adozione di opportune cautele volte ad impedire.

4.2. - I motivi ora esposti di entrambi i ricorsi — che possono essere esaminati congiuntamente, stante la loro stretta connessione — sono infondati.

Occorre premettere che, in tema di vizi della cosa venduta, ai sensi dell'art. 1494 c.c., il rivenditore è responsabile nei confronti del compratore del danno a lui cagionato dal prodotto difettoso se non fornisce la prova di aver attuato un idoneo comportamento positivo tendente a verificare la qualità della merce ed a controllare in modo adeguato l'assenza di vizi, anche alla sreguata della destinazione della merce stessa, giacché i doveri professionali del rivenditore impongono senz'altro, secondo l'uso della normale diligenza, controlli periodici o su campione, al fine di evitare che notevoli quantitativi di merce presentino gravi vizi di composizione (Cass. 30 agosto 1991, n. 9277, *id.*, 1992, I, 82; 26 novembre 1997, n. 11845, *id.*, Rep. 1997, voce *Vendita*, n. 68; 5 marzo 2008, n. 6007, *id.*, 2008, voce cit., n. 57).

A questo principio si è attenuto, correttamente, la corte territoriale, la quale — lungi dal ricorrere all'istituto della responsabilità oggettiva per fondare la responsabilità del rivenditore New Foods Industry — ha riscontrato la colpa di questo per avere fornito peperoncino rosso adulterato con il colorante cancerogeno Sudan, ovviamente non compreso

nella lista dei coloranti autorizzati dal ministero della salute, senza avere previamente sottoposti le partite di specie vendute a controllo attraverso metodi di analisi tecnicamente possibili, e quindi esigibili, in presenza, da un lato, di percentuali di contaminazione così alte da rendere non particolarmente difficile l'individuazione nel prodotto di sostanze estranee alla composizione del peperoncino e, dall'altro, dell'«ipotizzabilità dell'aggiunta di colorante («vietato in utilizzo alimentare, e da gran tempo») per l'esaltazione della caratteristica organoleptica cromatica.

A siffatta conclusione la corte del merito è pervenuta argomentando, spiegando le ragioni della propria adesione ai risultati della consulenza tecnica esperta in sede di appello e della non condivisione della tesi alla base della perizia svolta dinanzi al tribunale e fatta propria dal primo giudice.

La corte di Torino ha, evidentemente, avuto ben presente che l'epoca di stipula e di esecuzione del contratto di forniture del peperoncino rosso dalla New Foods alla F.lli Sacà va decisa il 2002 al gennaio 2003 ed è quindi anteriore alla decisione n. 2003/460/Ce del 20 giugno 2003, con cui la commissione delle Comunità europee — premesso: a) che il 9 maggio 2003 la Francia aveva notificato attraverso il sistema di allarme rapido per gli alimenti l'individuazione del peperoncino Sudan rosso I in peperoncini rossi originari dell'India; b) che in base ai dati sperimentali disponibili il colorante Sudan rosso I può essere considerato una sostanza cancerogena genotossica; c) che l'adulterazione individuata e notificata dalla Francia comporta un grave rischio per la salute — ha disposto che le partite di peperoncino rosso e dei prodotti derivati, importati nella Comunità in qualsiasi forma e destinati al consumo umano, siano accompagnati da una relazione analitica presentata dall'importatore o dall'operatore del settore alimentare interessato, dalla quale risulti che la partita non contiene il colorante in questione, al contempo imponendo agli Stati membri di effettuare campionamenti ed analisi su partite di peperoncini e di prodotti derivati in fase di importazione o già presenti sul mercato.

Ma — ferme le misure amministrative disposte dalla Comunità — la corte d'appello, muovendosi sul piano della disciplina civilistica della vendita di prodotto alimentare adulterato e della conseguente responsabilità, ha giudicato errata la tesi secondo cui, poiché «all'epoca dei fatti nessuno cercava il Sudan I nel peperoncino e non esistevano procedimenti di analisi consacrati in un disciplinare», «a chi commerciava tale sostanza alimentare non si poteva chiedere di verificarne la commestibilità sotto tale profilo».

La corte d'appello ha ritenuto, al contrario, che, onde individuare la contaminazione di alimenti da parte di inquinanti non codificati, la diligenza professionale richiede di affiancare alle analisi mirate di routine (da svolgersi con metodiche accreditate) anche ulteriori analisi di controllo — ad esempio, attraverso lo spettrometro di massa come rilevatore cromatografico, di uso ultraterminale — volte a escludere la presenza di, talora massicce, contaminazioni e sofisticazioni alimentari identificabili. Su questo punto la corte di Torino, aderendo alle conclusioni del c.t.u. nominato in appello, ha infatti sottolineato che, «se è ignoto il componente estraneo, è ben noto invece quello che ci deve essere; se, individuato questo, risulta che c'è anche dell'altro, è su questo 'altro' incognito che le ricerche si devono appuntare per stabilire di cosa si tratta», tanto più in una vicenda nella quale «le percentuali di contaminazione erano così alte da rendere non particolarmente difficile l'individuazione del componente «vietato» e dal «potenziale tossico [...] ben noto».

La corte del merito ha quindi accertato — con motivazione congrua, ed esente da mende logiche — che sussiste in capo al rivenditore New Foods la colpa consistente nell'aver fornito un prodotto alimentare contaminato da un colorante cancerogeno senza avere previamente sottoposto le partite di merce a procedimenti di analisi non ancora consacrati in un disciplinare, e tuttavia esigibili, nell'ambito del patrimonio

di conoscenze del settore, al fine della verifica della sussistenza di composti estranei alla matrice.

Si tratta di conclusione corretta in punto di diritto, essendo fondata sull'accertamento che lo stato delle conoscenze tecniche al momento della rivendita del prodotto permetteva di scoprire la contraffazione («mediante una procedura scientificamente ineccepibile l'individuazione del componente (era) possibile»; «il metodo per accertare che nell'alimento esiste qualcosa che non ci dovrebbe essere, e poi a quel punto per individuare la natura [...] esisteva ed era scientificamente valido e noto da tempo»), e che, dandosi analiticamente e criticamente carico del diverso punto di vista tecnico elaborato dall'ausiliario nominato dal giudice in primo grado, resiste a tutte le censure articolate dalle ricorrenti, divenendo non decisiva la circostanza, pure emergente dalle prove orali esperte in primo grado, che, all'epoca dei fatti per cui è causata (aprile 2002 - gennaio 2003), nessuna cercasse la presenza negli alimenti del Sudan rosso I.

5. - Con il sesto motivo, Rsa - Sun Insurance Office Ltd si duole della violazione dell'art. 1227 c.c. e della contraddittoria motivazione in relazione alla valutazione della colpa in capo a due diverse parti. La ricorrente denuncia l'incoerenza della impugnata sentenza nel valutare la condotta dei due soggetti — fornitore ed acquirente — circa il contesto della presenza nel prodotto venduto dell'additivo in questione (sulla inesatta premessa che già esistessero tecniche scientificamente valide, e prima ancora che quella presenza fosse prevedibile). Inoltre, la corte d'appello non avrebbe valutato il mancato assolvimento, da parte della società acquirente, del dovere di evitare il danno.

5.1. - Il motivo è fondato.

Occorre premettere che l'art. 1227 c.c., sotto la rubrica «concorsio del fatto colposo del creditore», regola due ipotesi di riduzione del risarcimento del danno: nell'ipotesi di cui al 1° comma si prevede un concorso di cause nella produzione del fatto dannoso dovuto alla cooperazione del danneggiato; nell'ipotesi di cui al 2° comma il danno è eziologicamente imputabile soltanto al debitore, senza il profilarsi di concausa, e tuttavia il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare, impedire o attenuare usando l'ordinaria diligenza (Cass. 9 gennaio 2001, n. 240, *id.*, Rep. 2001, voce *Danni civili*, n. 108; 6 giugno 2007, n. 13242, *id.*, 2007, I, 3428).

In questa prospettiva, si tratta di stabilire se l'acquirente dell'alimento adulterato, operatore professionale e produttore, mediante l'utilizzazione del componente acquistato, della sostanza alimentare finale destinata al consumo umano, abbia un onere di diligenza che gli imponga di effettuare, a sua volta, controlli a campione volti ad escludere la presenza dell'additivo adulterante nella spezia acquistata prima del suo impiego nel prodotto finale.

A tale quesito la corte d'appello ha dato una risposta negativa, sia richiamando la disciplina della vendita (era New Foods) il soggetto tenuto a garantire la bontà di quanto fornito, sia sul rilievo che una corresponsabilità della F.lli Sacà è configurabile esclusivamente nei confronti del consumatore, ma «non è il venditore a potersi dolere nei confronti dell'acquirente che il controllo che ad esso spettava, per rispettare il proprio obbligo contrattuale verso costui, non lo abbia fatto, in sua vece, l'acquirente», «non esiste(n)do alcuna violazione contrattuale dell'acquirente, che non era tenuto nei confronti del venditore a controllare la merce che questi gli vendeva».

Ma si tratta di conclusione che non tiene conto di tre elementi essenziali:

— del fatto che gli accorgimenti diretti ad elidere, in quanto possibile, le conseguenze negative della mancanza di qualità essenziali nelle cose consegnate sono riconducibili al dovere di cooperazione che ciascun contraente è tenuto a rispettare nell'interesse comune per la corretta esecuzione del contratto, dall'art. 1227, 2° comma, c.c. sorgendo, appunto, l'onere di doverosa cooperazione della parte creditrice

per evitare l'aggravamento del danno indotto dal comportamento inadempiente del debitore;

— della circostanza che si intendono comprese nell'ambito dell'ordinaria diligenza di cui al 2° comma dell'art. 1227 c.c. quelle attività che non siano gravose o eccezionali, o tali da comportare notevoli rischi o rilevanti sacrifici; — infine, del rilievo che, particolarmente nel settore alimentare, dove la circolazione di alimenti sicuri e sani è un aspetto fondamentale che contribuisce in maniera significativa alla salute e al benessere dei consumatori, il produttore, onde garantire la sicurezza degli alimenti, ha un obbligo, quale operatore professionale, di attenersi al principio di precauzione e di adottare misure proporzionate in funzione delle caratteristiche del prodotto e della sua destinazione al consumo umano, verificando, attraverso controlli a campione, che il componente acquistato risponda ai requisiti di sicurezza previsti e non contenga additivi vietati e pericolosi, prima di ulteriormente impiegare quale parte o ingrediente nella preparazione di un alimento finale.

Contrariamente a quanto ritenuto dal giudice del merito, proprio la sussistenza di un obbligo di sicurezza alimentare del produttore nei confronti del consumatore finale avrebbe dovuto indurre la corte d'appello: a) per un verso, a ritenere configurabile un onere di diligenza della F.lli Sacà traducendosi nel controllo di genuinità, sia pure a campione, del prodotto poi usato su scala industriale, anche se da altri acquistato, senza che detta società potesse fare esclusivo affidamento sull'osservanza dell'obbligo del rivenditore di fornire un prodotto non adulterato né contraffatto, a meno che avesse ricevuto, prima dell'impiego del peperoncino, una precisa e circostanziata garanzia che il componente Sudan I non era stato utilizzato; b) per l'altro verso, ad escludere la traslazione sul rivenditore New Foods dell'intero danno, senza previamente valutare l'incidenza di questo onere di diligenza, e del conseguente dovere di cooperazione, sull'entità (o sulla stessa addebitabilità a New Foods) di talune voci di danno che sono state riscalate per l'intero (costi di produzione, distribuzione e ritiro del prodotto in cui è presente il peperoncino oggetto della fornitura; lesione dell'immagine).

6. - Il settimo motivo è rivolto a denunciare la violazione degli art. 1362 ss. c.c., nonché l'errata interpretazione del contratto assicurativo. Con esso la ricorrente afferma l'invalidità della garanzia, mancando il requisito dell'accertabilità, richiesta dall'art. 20 delle condizioni speciali. I vizi del prodotto venduto da New Foods Industry sarebbero riconducibili esclusivamente all'attività imprenditoriale della società venditrice, con conseguente esclusione della responsabilità del sinistro ad un evento accidentale. Rsa ritiene inoltre che la corte d'appello sia incorsa in errore di applicazione delle norme sull'interpretazione del contratto anche là dove ha ritenuto rientrare nella garanzia assicurativa il danno all'immagine, posto che il danno all'immagine è un danno indiretto, mentre il contratto assicurativo prevede la copertura per i soli danni che siano immediata e diretta conseguenza del fatto dannoso.

6.1. - Il motivo è, in parte, infondato; in parte, invece, lo scrutinio della censura è assorbito dall'accoglimento del sesto mezzo.

Per un verso, infatti, la censura mira ad ottenere una diversa lettura della clausola negoziale relativa alla portata della garanzia prestata dalla compagnia di assicurazioni, a fronte di un'interpretazione che il giudice del merito ha condotto nel rispetto dei canoni ermeneutici e con motivazione logica ed esauriente. Invero, quanto al significato da attribuire alle parole «fatto accidentale», correttamente la corte d'appello — in conformità della giurisprudenza di questa corte (Cass. 28 febbraio 2008, n. 5273, *id.*, Rep. 2009, voce *Assicurazione (contratto)*, n. 144; 26 febbraio 2013, n. 4799, *id.*, 2013, I, 2522) — ha ritenuto che la garanzia è destinata ad operare anche in caso di colpa dell'assicurato, e quindi in un caso —

come quello di specie — nel quale «era possibile trovare il Sudan I, ma quantomeno non era tanto facile».

L'accoglimento del sesto motivo determina l'assorbimento dell'esame dell'ulteriore censura, veicolata con questo stesso mezzo, se il danno all'immagine sia o meno ricompreso nella garanzia assicurativa prestata dalla compagnia e se sia corretta l'interpretazione della clausola operata al riguardo dalla corte territoriale.

7. - Sono inammissibili i primi due motivi del ricorso incidentale della Zurich Insurance: il primo motivo (violazione e falsa applicazione della legge processuale in tema di valutazione delle prove ed in particolare dell'art. 115 c.p.c.), con cui si duole che la corte d'appello non abbia valutato il quadro istruttorio in maniera onnicomprensiva, in relazione alle consulenze tecniche rassegnate nel giudizio di primo grado ed ai diversi elementi di prova già in atti, tra cui, in particolare, la testimonianza del dott. Paolo Branca e del dott. Marino Marian, ed il parere rilasciato dal primo ricercatore dell'istituto superiore di sanità, su richiesta del consulente di parte della Zurich prof. Fernando Tateo; e il secondo motivo, denunciante «violazione e falsa applicazione degli art. 2043 e 1494 c.c., nonché contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in merito alla ritenuta sussistenza della responsabilità della New Foods».

La ricorrente in via incidentale è, infatti, priva di interesse a proporre le articolate doglianze, posto che la corte d'appello ha assolto Zurich dalle domande nei suoi confronti proposte, avendo rilevato che la condanna del primo assicuratore copre l'intero danno indennizzabile a termini di contratto.

8. - Il terzo motivo del ricorso incidentale della Zurich denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c., per cui la sentenza impugnata, dopo avere assolto Zurich dalla domanda di garanzia formulata da New Foods, l'ha comunque onerata del pagamento, in solido con la stessa New Foods e con Rsa, delle spese di consulenza liquidate nei due gradi di giudizio.

8.1. - Il motivo va disatteso, non incorrendo nel vizio denunciato l'aver posto a carico di tutte le parti appellate in solido — compresa Zurich — le spese di c.t.u. dei due gradi di giudizio, avendo la corte di merito non irragionevolmente valutato la posizione, risultata infondata, assunta da questa compagnia in merito alle questioni affrontate dalla c.t.u.

9. - Il ricorso principale di Rsa è accolto limitatamente al sesto motivo, mentre è rigettato nel resto ed è dichiarato assorbito, in parte, con riguardo al settimo motivo.

Il ricorso incidentale della stessa Rsa è inammissibile.

È respinto il ricorso di New Foods.

E del pari respinto il ricorso di Zurich.

La sentenza è cassata limitatamente alla censura accolta, che — in quanto proposta dalla sola Rsa — è destinata a spiegare effetto, benché riguardi l'entità della responsabilità della parte convenuta nei confronti dell'attrice, soltanto nell'ambito del rapporto processuale di garanzia impropria vertente tra New Foods e Rsa, non avendo il garantito, appunto, sollevato analoga doglianza in tema di concorso del fatto colposo del creditore nei confronti dell'attrice F.lli Sacà. Infatti, in tema di garanzia impropria, l'azione principale e quella di garanzia sono fondate su due titoli diversi e le relative cause sono scindibili, con la conseguenza che il terzo chiamato può impugnare la sentenza anche rispetto alla statuizione sul rapporto principale, ma soltanto nei limiti in cui questa abbia incidenza sul diverso rapporto che intercorre tra garante e garantito (Cass. 17 novembre 1999, n. 12738, *id.*, Rep. 1999, voce *Intervento in causa e litisconsorzio*, n. 35; 23 luglio 2003, n. 11454, *id.*, Rep. 2003, voce cit., n. 16; 27 giugno 2006, n. 14813, *id.*, Rep. 2006, voce cit., n. 34; 4 febbraio 2010, n. 2557, *id.*, Rep. 2010, voce *Impugnazioni civili*, n. 73; 7 febbraio 2012, n. 1680, *id.*, Rep. 2012, voce cit., n. 82).

La causa di garanzia impropria tra New Foods e Rsa è rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Torino, anche per le spese del giudizio di cassazione.

(1) Con la sentenza in epigrafe la Suprema corte conferma l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale il rivenditore, anche nel campo della grande distribuzione ovvero della rivendita di prodotti industriali di massa, risponde del danno cagionato al consumatore dal prodotto difettoso se non fornisce la prova di aver attuato un idoneo comportamento positivo tendente a verificare stato e qualità della merce e a controllare in modo adeguato l'assenza di vizi, in ragione della sua destinazione, al fine di evitare che notevoli quantitativi di merce presentino gravi vizi di composizione o conservazione (cfr. Cass. 5 marzo 2008, n. 6007, *Foro it.*, Rep. 2008, voce *Vendita*, n. 57; 26 novembre 1997, n. 11845, *id.*, Rep. 1997, voce cit., n. 68; 30 agosto 1991, n. 9277, *id.*, 1992, I, 82, commentata da G. CARBONE, *Responsabilità del distributore ex art. 1494 c.c. nell'ipotesi di vendita di prodotti industriali di massa*, in *Nuova giur. civ.*, 1992, I, 447, e A. DASSI, *Sulla responsabilità del rivenditore per danno da prodotto difettoso*, in *Resp. civ.*, 1992, 458).

Contra, Trib. Cagliari 5 febbraio 2008, *Foro it.*, Rep. 2010, voce cit., n. 48 (e *Riv. giur. sarde*, 2010, 49, con nota di R. FADDA, *Sul concorso tra la responsabilità per danno da prodotto difettoso e la garanzia per i vizi o difetti di conformità*), secondo cui il venditore non è responsabile dei danni derivanti da un prodotto difettoso, non essendo suo onere accertare se le caratteristiche strutturali del bene lo rendono idoneo all'uso.

Più in generale, in tema di onere probatorio, in linea con la sentenza in rassegna, v. da ultimo, Trib. Bari 23 aprile 2014, *Foro it.*, 2014, I, 2247, e, nella giurisprudenza di legittimità, Cass. 2 settembre 2013, n. 20110, *id.*, Rep. 2013, voce cit., n. 50; 21 maggio 2013, n. 12458, *id.*, n. 64, ove si afferma che, in tema di inadempimento del contratto di compravendita, è sufficiente che il compratore alleghi l'inesatto adempimento, ovvero denunci la presenza di vizi che rendano la cosa inadatta all'uso al quale è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, mentre è a carico del venditore, quale debitore di un'obbligazione di risultato ed in forza del principio della rifertibilità o vicinanza della prova, l'onere di dimostrare, anche attraverso presunzioni, di aver consegnato una cosa conforme alle caratteristiche del tipo originariamente prodotto, ovvero la regolarità del processo di fabbricazione o di realizzazione del bene.

(2) 1. - La pronuncia in rassegna conferma la sussistenza di un obbligo di sicurezza alimentare del produttore nei confronti del consumatore finale, tale da far ritenere configurabile nel caso di specie un dovere di diligenza e controllo dell'operato del rivenditore del componente adulterato a carico dell'acquirente di un prodotto, utilizzato in seguito su scala industriale (cfr. per una ricognizione a compasso allargato, M. FERRELLI-U. IZZO, *Diritto alimentare comparato*, Bologna, 2012, 49 ss.). Il substrato giuridico su cui si fonda l'onere di adottare misure proporzionate alle caratteristiche del prodotto è individuato nel dovere di cooperazione di parte creditrice al fine di evitare l'aggravamento del danno indotto dal comportamento inadempiente del debitore ex art. 1227 c.c.

In tema di esclusione della risarcibilità dei danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinata diligenza, recentemente, Cass. 16 aprile 2013, n. 9137, *Foro it.*, Rep. 2013, voce *Danni civili*, n. 122, ha affermato che grava sul debitore responsabile l'onere di provare la violazione, da parte del danneggiato, del dovere di correttezza impostogli dal citato art. 1227 e l'evitabilità delle conseguenze dannose prodottesi, trattandosi di una circostanza impeditiva della pretesa risarcitoria.

Da ultimo, in perfetta sintonia con l'ordinario *decisum*, Cass. 28 novembre 2013, n. 26639, *id.*, n. 123, ritiene che l'art. 1227, 2° comma, c.c., escludendo il risarcimento per il danno che il creditore avrebbe potuto evitare con l'uso della normale diligenza, non si limita ad esigere dal debitore la mera inerzia di fronte all'altro comportamento dannoso, ma gli impone, secondo i principi di correttezza e buona fede di cui all'art. 1175 c.c., una condotta attiva o positiva, diretta a limitare le conseguenze dannose di quel comportamento.

Per una ricognizione sull'operatività della regola di cui al 2° comma dell'art. 1227 in tema di intermediazione finanziaria, cfr. Cass. 29 dicembre 2011, n. 29864, *id.*, 2012, I, 2120, con nota di E. SCODITTI, commentata altresì da G. LA ROCCA, *L'obbligo di servire al meglio gli interessi dei clienti in Cassazione* (art. 21 l.n.f.), *id.*, 2013, I, 321.

II. - In letteratura, sul tema della correlazione tra principio di precauzione e responsabilità del produttore, v. G. COMANDÉ, *La responsabilità civile per danno da prodotto difettoso... assunta con «precauzione»*, in *Danno e resp.*, 2013, 107; R. MONTINA, *Il dubbio scientifico, precauzione e danno da prodotto in materia di dispositivi medici*, in *Precauzione, sicurezza, responsabilità*, in *Contratto e impr.* - Europa, 2010, 319.

CORTE DI CASSAZIONE; sezione II civile; sentenza 30 giugno 2014, n. 14816; Pres. TRIOLA, Est. GIUSTI, P.M. VELARDI (concl. diff.); Kovacic e altra (Avv. PASTORI, COEN) c. Passioni e altra (Avv. STRADELLA). *Cassa App. Trieste 28 febbraio 2008*

Distanze legali — Pareti finestrate ed edifici antistanti — Contrasto tra normativa statale e regionale — Circolare interpretativa — Esclusione (Cod. civ., art. 873; d.m. 2 aprile 1968 n. 1444, limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 l. 6 agosto 1967 n. 765, art. 9).

Distanze legali — Pareti finestrate ed edifici antistanti — Fondi a dislivello — Ripristino — Alternative — Fattispecie (Cod. civ., art. 872, 873; d.m. 2 aprile 1968 n. 1444, art. 9).

In tema di distanze tra costruzioni, in particolare tra pareti finestrate ed edifici antistanti, non è prospettabile un conflitto tra legge statale (nella specie, art. 9 d.m. 2 aprile 1968 n. 1444) e legge regionale (nella specie, art. 35 d.p.g.r. Friuli-Venezia Giulia 15 settembre 1978 n. 826), qualora la «deroga» alla normativa statale provenga da una circolare che interpreti la legge regionale. (1)
Qualora, in presenza di fondi a dislivello, il proprietario del fondo inferiore edifici superando il dislivello naturale dei terreni e violando le norme di legge o regolamentari che prescrivono una distanza minima tra pareti finestrate ed edifici antistanti, gli deve essere riconosciuta la facoltà di optare tra la demolizione dell'edificio costruito in violazione della distanza legale, il suo arretramento o la riduzione della sua altezza fino al piano di campagna del fondo superiore. (2)

Ritenuto in fatto. — 1. - Renato Passioni e Angela Siraco convennero in giudizio dinanzi al Tribunale di Trieste Roberto Kovacic e Xenia Canta, lamentando che costoro — nel corso dell'edificazione della nuova costruzione sita al civico n. 29 di via Bellavista, assentita dal comune di Trieste con le concessioni edilizie per intervento di ristrutturazione rilasciate in data 10 gennaio 1989 e 29 dicembre 1990, successivamente annullate dal Consiglio di Stato con sentenza 197/99 (*Foro it.*, 1999, voce *Edilizia e urbanistica*, n. 367) — avevano violato la normativa in materia di distanze tra pareti finestrate dettata per i nuovi edifici dall'art. 19, punto IX, lett. Ab), della variante n. 25 al piano regolatore generale del comune di Trieste, prescrittivo, in conformità con la pre-

visione di cui all'art. 9 d.m. 2 aprile 1968 n. 1444, di una distanza minima di dieci metri tra pareti finestrate e pareti degli edifici antistanti. Concluso, pertanto, per l'accertamento della dedotta violazione delle norme in materia di distanze tra edifici, con condanna dei convenuti all'abbattimento della costruzione o al suo arretramento entro i limiti legali, nonché al risarcimento dei danni, materiali e morali, da liquidarsi in via equitativa.

I convenuti si costituirono, resistendo.
Con sentenza in data 6 agosto 2004, il Tribunale di Trieste, accertato che la nuova costruzione eseguita dal Kovacic e dalla Canta violava le distanze legali rispetto alla presistente proprietà degli attori, condannava i convenuti alla riduzione in pristino stato o, in via alternativa, all'arretramento della costruzione fino alla distanza di rispetto di dieci metri da quella preesistente, oltre che al risarcimento dei danni materiali, liquidati in euro 25.000, e dei danni morali, quantificati in euro 12.000 per la Siraco e in euro 8.000 per il Passioni.

2. - La Corte d'appello di Trieste, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 28 febbraio 2008, ha respinto il gravame del Kovacic e della Canta.

2.1. - La corte territoriale ha innanzitutto richiamato la sentenza del Consiglio di Stato, riguardante da un lato la natura di nuova costruzione (e non di ristrutturazione) dell'immobile degli appellanti e, dall'altro, l'accertamento relativo all'illegittimità delle concessioni edilizie per violazione delle norme sulle distanze ex art. 19, punto IX, lett. Ab), ultimo comma, della variante n. 25 del piano regolatore di Trieste (che per i nuovi edifici prescrive la distanza minima assoluta di dieci metri tra pareti finestrate ed edifici antistanti).

La corte territoriale ha poi osservato che, attesa la condotta di nuova costruzione dell'opera, va riconosciuto «il diritto alla tutela reale degli appellati, consistente nella riduzione in pristino ovvero nell'arretramento... nei limiti imposti dal piano».

La corte di Trieste ha infine ritenuto congrua, con riferimento ai danni patrimoniali, la valutazione equitativa operata dal primo giudice, e ha disatteso la censura in ordine al danno non patrimoniale, e ciò sia per «l'asprità configurabilità del reato», sia perché «il tenore delle disposizioni testimoniali assunte, uniformemente valutati gli esiti della consulenza tecnica d'ufficio e — più in generale — le complessive circostanze che hanno accompagnato l'aspra controversia intercorsa tra le parti, rappresentano elementi fattuali tali da non consentire dubbi di sorta in ordine agli effetti pregiudizievoli che la condotta degli appellanti ha cagionato ai coniugi Passioni. Effetti pregiudizievoli incontestabilmente incidenti sui diritti costituzionalmente salvaguardati (proprietà, salubrità e realizzazione della personalità)».

3. - Per la cassazione della sentenza della corte d'appello il Kovacic e la Canta hanno proposto ricorso, con atto notificato il 16 maggio 2008, sulla base di quattro motivi.

Gli intimati hanno resistito con controricorso, illustrato con memoria depositata in prossimità dell'udienza.

Considerato in diritto. — 1. - Con il primo motivo (violazione e falsa applicazione degli art. 869 e 873 c.c., 4 l. cost., 31 gennaio 1963 n. 1 e 35 delle disposizioni di attuazione del piano urbanistico regionale del Friuli-Venezia Giulia) si pone il quesito: «se, nel caso in cui le norme emanate da una regione a statuto speciale nelle materie in cui questa esercita potestà legislativa primaria (e nello specifico le disposizioni del p.u.r.g. in materia urbanistica) derogano alla normativa statale in materia, prevalgono le norme regionali sulle norme statali; e così nel caso di specie, se alle costruzioni che si trovano su terreni posti a livelli diversi non si applichi nell'ambito della regione Friuli-Venezia Giulia l'art. 9 d.m. n. 1444 del 1968 in quanto derogato dall'art. 35 delle disposizioni di attuazione del p.u.r.g. Friuli-Venezia Giulia».

1.1. - Il motivo è infondato.

La censura muove dal presupposto che «l'art. 35 delle norme di attuazione del p.u.r.g. disciplin[i] in maniera simi-

le, ma non identica all'art. 9 d.m. n. 1444 del 1968, il regime delle distanze nelle zone omogenee diverse dalla A», nello strumento regionale prevedendosi «che la distanza di dieci metri tra pareti finestrate non si applichi nelle ipotesi in cui gli edifici si trovino su terreni posti a livelli diversi come risulta dalla c.t.u.».

Nononché, la diversità di disciplina della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia rispetto a quella statale è smentita dalla giurisprudenza di questa corte (26 gennaio 2001, n. 1108, *id.*, Rep. 2001, voce cit., n. 320), la quale ha stabilito che l'art. 35 del decreto del presidente della giunta della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 15 settembre 1978 n. 826/Pres., con il quale è stato adottato il piano urbanistico regionale, «prescrive per la zona B la distanza minima assoluta di metri dieci tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, ricalcando la medesima formulazione contenuta nell'art. 9 d.m. 2 aprile 1968 n. 1444», precisando che «una medesima ratio sorregge le due disposizioni in esame».

Del resto, gli stessi ricorrenti finiscono per riconoscere che la presunta diversità di disciplina deriverebbe, più che dal testo delle norme di attuazione del piano urbanistico regionale generale, dal chiarimento offerto in proposito dalla direzione regionale della pianificazione territoriale nella «circolare inviata in data 7 agosto 2002 al comune di Trieste (atto interpretativo n. p.t. 10046)».

Al riguardo va tuttavia osservato che, poiché la circolare amministrativa non è fonte del diritto, né di interpretazione della legge (nella specie, regionale), ma costituisce espressione della potestà di indirizzo e di disciplina dell'attività dell'amministrazione (tra le tante, Cass. 3 febbraio 2011, n. 2566, *id.*, Rep. 2012, voce *Distanze legali*, n. 11), in tema di distanze tra costruzioni non è prospettabile un conflitto tra disciplina statale dettata dall'art. 9, 2° comma, d.m. 2 aprile 1968 n. 1444 (che, essendo stato emanato su delega dell'art. 41 *quinties* l. 17 agosto 1942 n. 1150, ha efficacia di legge dello Stato: Cass., sez. un., 7 luglio 2011, n. 14953, *id.*, voce *Edilizia e urbanistica*, n. 318) e disciplina della regione a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia (che, in materia urbanistica, ha competenza legislativa primaria: art. 4 l. cost., 31 gennaio 1963 n. 1, recante l'approvazione dello statuto speciale di autonomia), allorché la «deroga» alla normativa statale provenga da una circolare interpretativa di una direzione generale della regione.

2. - Con il secondo motivo (violazione e falsa applicazione degli art. 4 e 5 l. 20 marzo 1865 n. 2248, dell'art. 2 d.m. n. 1444 del 1968, dell'art. 2 p.u.r.g. del Friuli-Venezia Giulia e della variante n. 25 al p.r.g. del comune di Trieste, nonché omessa, contraddittoria o insufficiente motivazione su un punto decisivo del giudizio), i ricorrenti si dolgono del fatto che il secondo motivo di gravame non sia stato preso in esame dalla corte d'appello, che ha finito per accorpato al primo motivo rigettandolo senza motivare in alcun modo. Di qui il seguente quesito: «Posto che, per il caso in cui un atto amministrativo non sia conforme a legge, deve essere disapplicato e così nel caso *de quo* essendo i borghi carsici (ed in particolare Conconello e gli immobili di cui si discute) per la loro caratteristica conformi alla descrizione attuata dal p.u.r.g. nonché dall'art. 2 d.m. n. 1444 del 1968 per i fabbricati ricadenti in zona A, se deve essere disapplicata la variante (nello specifico n. 25 al p.r.g. del Comune di Trieste) che li qualifica in maniera erronea (zona BOB) determinando come conseguenza l'applicazione di normativa non idonea alla situazione di fatto?».

2.1. - Il motivo è inammissibile.

L'affermazione dei ricorrenti che la corte d'appello non avrebbe preso in considerazione il secondo motivo di gravame, con cui si lamentava che il giudice di primo grado aveva errato nel non disporre la disapplicazione della variante al piano regolatore generale comunale, con riguardo alle zone omogenee BOB (borghi carsici), è erronea.

Detta affermazione è, per un verso, smentita dall'esame della motivazione della sentenza impugnata, la quale ha scrutinato e disatteso la doglianza in questione, al pari di quella